

Ill.mo Prefetto di Firenze

Via Giacomini Antonio, 8

50132 FIRENZE

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La sottoscritta (*omissis*) residente a (*omissis*) in qualità di proprietaria dell'autovettura targata (*omissis*)

PREMESSO CHE:

- In data 17 agosto 2009 veniva notificato il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. (*omissis*) redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze con il quale si contesta che *“In data 19/05/2009 alle ore 09.37 in Firenze, v.le Gaetano Pieraccini 15 Il conducente del veicolo: Autoveicolo Toyo Yari targa (*omissis*) ha violato i seguenti articoli del Codice della strada: 007 1 a) in rel Circolava impegnando corsie riservate alla circolazione del trasporto pubblico. Si dà atto che il verbale è stato redatto da personale ATAF autorizzato all'accertamento di violazioni in base all'art. 17 legge 127/97”*;
- la violazione non è stata contestata per i seguenti motivi: *“Impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia”*;

CONSIDERATO CHE:

- Il verbale di accertamento di violazione è stato redatto dal personale ATAF autorizzato all'accertamento di violazioni in base all'articolo 17 della legge n. 127/97. In particolare i commi 132 e 133 dell'art. 17 prevedono la possibilità di conferire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

L'articolo 68, comma 1 della legge n. 488/1999 ha autenticamente interpretato i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della Legge n. 127/1997 nel senso che *il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del Codice della Strada, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.*

La legge n. 488/99 nello specificare le funzioni di accertamento delle violazioni al Codice della strada attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, conferisce espressamente il solo potere di contestazione immediata. Nel caso di specie invece il personale Ataf **NON ha contestato immediatamente la violazione.**

- La mancata contestazione immediata è stata motivata con la seguente perifrasi *“impossibilità di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia”* ma detta **motivazione è stereotipa, generica ed insufficiente** in quanto redatta con una **mera formula di rito**.

Tale dichiarazione equivale ad una **istituzionale rinuncia alla contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile**. Una scelta che da un lato **elude il precetto legislativo e il diritto di difesa costituzionalmente garantito** e dall'altro lato **non consente di verificare le situazioni in cui la contestazione immediata sia realmente impossibile**.

Peraltro la motivazione indicata a verbale risulta **contraddittoria** oltreché **illogica** perché è noto che **le corsie preferenziali, proprio in quanto adibite al solo trasporto pubblico, NON sono caratterizzate da un normale flusso veicolare che potrebbe essere intralciato, ma vi circolano - appunto - solamente i veicoli del trasporto pubblico**.

Ciò precisato - e considerato che solitamente tali corsie vengono percorse a velocità modesta - **risulta ben possibile fermare un veicolo** per la contestazione immediata della violazione.

- La **Prefettura - U.T.G. di Firenze ha avuto già occasione di annullare** verbali elevati dal personale ATAF, in virtù dell'interpretazione autentica della legge che autorizza tali soggetti a contestare le violazioni nonché delle pronunce giurisprudenziali.

Ultimo esempio conosciuto, l'annullamento del verbale di accertamento nei confronti della sig.ra Ciolli Cinzia.

- Merita infine ricordare la sussistenza di numerose pronunce di accoglimento di ricorsi giurisdizionali in tema di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada comminate dal personale ATAF, tra le quali spicca la **sentenza 06 marzo 2008, n. 1616** redatta dal Giudice di pace di Firenze Agostino Virzi.

- Il verbale è **nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata**.

Infatti nel verbale si contesta la violazione dei seguenti articoli del Codice della strada *“007 1 a), 14 in rel (...)”*.

In via preliminare si evidenzia che **l'indicazione è assolutamente incomprensibile**. Infatti non si comprende l'articolo di legge che viene contestato: se trattasi dell'articolo 7 ovvero dell'articolo 71, ovvero dell'articolo 14. Inoltre non è chiara la dicitura *“007 1 a)”*. Infine non si comprende il significato dell'indicazione *“in rel”*.

Trattasi di diciture ed acronimi comprensibili solamente per chi ha redatto il verbale e non per il comune cittadino.

Merita notare come sia sufficiente tale considerazione per evidenziare la totale indeterminatezza della norma violata.

Per mero tuziorismo e fermo quanto sopra censurato, qualora fosse ritenuto violato l'articolo 7, comma 1 lettera a) e comma 14 del Codice della strada, si rileva che il comma 14 che si limita a determinare la sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi,

divieti o limitazioni previste dall'art. 7 e che pertanto non rappresenta essa stessa norma primaria. Quanto alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, la norma opera un rinvio all'articolo 6 comma 1, 2 e 4 non fornendo alcuna indicazione sostanziale. Peraltro il comma 4 dell'art. 6 è strutturato in ben sei norme formulate in ulteriori altrettante lettere.

In virtù quanto esposto, alla luce di quanto contestato nel verbale ("007 1 a), 14 in rel") **non viene indicata la norma primaria di legge** di cui si presume la violazione. Pertanto il verbale è illegittimo per **violazione dell'art. 201** del Codice della strada il quale espressamente sancisce che "*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione ...*") e per **violazione dell'art. 383** del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, secondo cui "*il verbale deve contenere ... la citazione della norma violata*". Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell'emissione del verbale impugnato: da un lato per il tenore inequivoco delle due sopra citate norme del Codice della strada e dall'altro per la diversità dei presupposti e requisiti richiesti dalle varie norme contenute negli articoli 6 e 7.

- Infine la scrivente non ha avuto percezione che si trattasse di una corsia riservata alla circolazione del trasporto pubblico, pertanto deve ritenersi insussistente l'elemento soggettivo che, per il combinato disposto degli artt. 194 del Codice della strada e dell'art. 3 della legge n. 689/81, è necessariamente richiesto, alla stregua dell'art. 42 c.p., anche in tema di comminazione di sanzioni amministrative.

Per tutti questi motivi, la sottoscritta ricorrente

CHIEDE

che la S.V. voglia, previa audizione e **sospensione dell'esecutività del verbale, attesa la fondatezza dei motivi addotti, annullare il verbale di accertamento n. (omissis)**redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze, respinta ogni contraria istanza.

In fede

Firenze, 05 ottobre 2009

(omissis)

Si produce in allegato il seguente documento

- Verbale di accertamento verbale di accertamento n. (omissis)Prog. Dist. (omissis)redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze, in copia